

INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE, LA NOMINA E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

ART. 1 - La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni saranno conferite ai consiglieri comunali o cittadini che abbiano i requisiti per essere eleggibili alla carica di consigliere comunale e che possiedano competenza adeguata alle funzioni cui siano destinati e, ove occorra, adeguata conoscenza della realtà locale.

Nella designazione e nella nomina si dovrà tenere conto, anche per quanto concerne soggetti estranei al Consiglio Comunale, del principio delle pari opportunità.

ART. 2 - Ove per la designazione sia prevista la rappresentanza della minoranza, i rappresentanti della minoranza consiliare, al fine di consentire al sindaco di espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, con atto unico sottoscritto dai capigruppo consiliari di minoranza, dovranno comunicare al sindaco, entro sette giorni dalla sua richiesta, i nominativi dei soggetti da designare in rappresentanza della minoranza stessa in numero doppio rispetto a quelli da designare.

Qualora la minoranza non provveda entro il termine alla designazione di propria competenza o vi provveda solo parzialmente, il sindaco procederà in via surrogatoria.

Qualora, per la designazione, non sia prevista la rappresentanza della minoranza, i rappresentanti del comune saranno nominati dal sindaco sulla base dei criteri indicati all'articolo 2. In tal caso il sindaco, qualora lo ritenga opportuno, potrà consultare la minoranza consiliare.

ART. 3 - Il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune stesso.

Circa le altre incompatibilità, si applicano le norme di legge vigenti.

I requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge debbono essere posseduti per tutta la durata del mandato.

ART. 4 - I rappresentanti del comune, di cui all'articolo 1, devono assicurare la permanente informazione sulla propria attività presso gli enti, le aziende o le istituzioni cui sono stati preposti, relazionando al sindaco.

ART. 5 - I rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni possono essere revocati con provvedimento motivato del sindaco il quale procederà, contestualmente, alla sostituzione con le modalità indicate nei precedenti articoli.

ART. 6 - I rappresentanti del Comune rimangono in carica per la sola durata del mandato del sindaco che li ha nominati.